

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CINISELLO BALSAMO
Provincia di Milano

STATUTO

adottato nell' Assemblea dei soci in data 25/03/2009

**approvato dal Comitato Centrale d'Indirizzo e Controllo del
C.A.I. Centrale in data 30/04/2009**

INDICE

TITOLO I°- COSTITUZIONE , SCOPI E FUNZIONI

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

Art. 2 - Finalità

TITOLO II°– SOCI

Art. 3 - Categorie

Art. 4 - Iscrizione

Art. 5 - Diritti e doveri del socio

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

TITOLO III°– ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 - Organi della Sezione

Art. 8 - Gratuità delle cariche – eleggibilità – durata delle cariche

Art. 9 - Assemblea dei soci della Sezione

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea dei soci della Sezione

Art. 11 - Deliberazioni dell'Assemblea dei soci della Sezione

Art. 12 - Consiglio direttivo della Sezione

Art. 13 - Presidente

Art. 14 - Tesoriere e Segretario

Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti

TITOLO IV° - AMMINISTRAZIONE

Art. 16 – Patrimonio – esercizi sociali - bilanci

TITOLO V°– SOTTOZEZIONI E GRUPPI

Art. 17 – Sottosezioni e gruppi

TITOLO VI° - CONTROVERSIE

Art. 18 – Tentativo di conciliazione

TITOLO VII°– DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

**CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CINISELLO BALSAMO – PROVINCIA DI MILANO**

STATUTO

TITOLO I° - COSTITUZIONE , SCOPI E FUNZIONI

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

- 1) E' costituita l'associazione "Club Alpino Italiano – Sezione di Cinisello Balsamo" e sigla "C.A.I. – Sezione di Cinisello Balsamo", di seguito denominata Sezione, con Sede in Cinisello Balsamo, Provincia di Milano, in Via Marconi n. 50, fondata nell'anno 1977.
- 2) Essa ha durata illimitata.
- 3) La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.
- 4) La Sezione uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
- 5) I membri della Sezione sono di diritto soci del Club Alpino Italiano.
- 6) La Sezione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.
- 7) Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano della Lombardia.

ART. 2 - Finalità

- 1) La Sezione per conseguire le finalità istituzionali del Club Alpino Italiano, a favore dei propri soci, sia di altri, utenti tutti di un comune patrimonio culturale e sociale, in collaborazione con organismi dello stato e degli enti autonomi, con enti pubblici e privati, con fondazioni che si occupano di problemi connessi con le aree montane, con istituti scientifici e universitari, con altre Sezioni e sottosezioni del Club Alpino Italiano e con associazioni e organismi anche esteri aventi scopi analoghi o utili al conseguimento delle proprie finalità:
 - a) tutela gli interessi generali dell'alpinismo; promuove la pratica delle attività istituzionali nelle aree montane nazionali, europee ed extraeuropee;
 - b) promuove la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani, mediante : la realizzazione e la gestione di strutture operative, destinate alla ricerca e alla didattica; lo svolgimento di corsi tecnici d'introduzione, di formazione e di perfezionamento; la presenza di propri operatori nelle scuole di ogni ordine e grado; ogni altro tipo d'iniziativa utile;
 - c) promuove la pratica dell'alpinismo, dell'escursionismo, dello scialpinismo, dell'arrampica sportiva, dell'attività di mountain-bike sia a livello locale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;
 - d) provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori, accompagnatori, esperti, istruttori ed altri necessari allo svolgimento delle iniziative di cui alla lettera a), b) e c);
 - e) facilita la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri;

- f) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso dei pericolanti, nonché per la ricerca dei dispersi e per il recupero degli infortunati; a tale scopo organizza specifiche strutture operative per il soccorso alpino e speleologico e per il servizio valanghe;
- g) promuove la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie, carte tematiche su ogni tipo di supporto; favorisce gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari, per la diffusione della conoscenza dell'ambiente montano nei suoi molteplici aspetti e del patrimonio culturale delle sue genti; pubblica un bollettino, una rivista ed altri eventuali periodici. Per la divulgazione delle attività istituzionali la Sezione si avvale anche di un proprio dominio internet;
- h) cura l'aggiornamento della propria biblioteca e provvede a sostenere il centro italiano studio documentazione alpinismo extraeuropeo e il museo nazionale della montagna;
- i) promuove la fotografia e la cinematografia di montagna e cura l'organizzazione della cineteca con particolare riguardo alla Sezione storica;
- l) opera per la conservazione della cultura alpina e per la pratica di ogni attività connessa con la frequentazione e la conoscenza della montagna; assume e promuove iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano e in genere delle terre alte, anche al fine di salvaguardare dalla antropizzazione in zone di particolare interesse alpinistico e naturalistico;
- m) favorisce la nascita e il funzionamento di organismi deputati a perseguire le proprie finalità istituzionali;
- n) assume ogni altro tipo d'iniziativa atta al conseguimento delle finalità e al libero svolgimento delle attività istituzionali.

TITOLO II° – SOCI

ART. 3 – Categorie

- 1) Sono previste le seguenti categorie di soci: onorari, benemeriti (solo persone giuridiche), ordinari, famigliari e giovani.
- 2) Non è ammessa alcun'altra categoria di soci.
- 3) Per la nomina dei soci onorari e benemeriti si demanda alle norme contenute nello Statuto del Club Alpino Italiano.

ART. 4 - Iscrizione

- 1) Chi intende aderire alla Sezione deve presentare domanda al consiglio direttivo, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un socio presentatore iscritto alla Sezione- e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Se minore di età la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà. Il consiglio direttivo della Sezione decide sull'accettazione.
- 2) L'adesione è rinnovata automaticamente gli anni successivi con il pagamento alla Sezione della quota associativa annuale per la categoria.
- 3) L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre; l'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

- 4) Chi intende aderire o rinnovare l'adesione come socio familiare deve autocertificare il nominativo del socio ordinario - iscritto alla stessa Sezione – al quale è legato da vincoli familiari anche di fatto e con cui coabita.
- 5) Nel corso dello stesso anno sociale il socio può essere iscritto presso una sola Sezione.

ART. 5 - Diritti e doveri del socio

- 1) Il socio, con l'ammissione s'impegna ad osservare il regolamento della Sezione, il Regolamento generale e lo Statuto del Club Alpino Italiano e le altre direttive del consiglio direttivo. I diritti dei soci sono meglio elencati nel Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
- 2) All'atto della prima iscrizione, riceve la tessera, l'adesivo sociale, copia del regolamento della Sezione, il Regolamento generale e lo Statuto del Club Alpino Italiano.
- 3) Con l'adesione alla Sezione il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
- 4) I soci, purchè maggiorenni, hanno il diritto di voto solo nell' Assemblea della Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nella Sezione e nel Club Alpino Italiano, secondo gli ordinamenti della Sezione e del Club Alpino Italiano.
- 5) Ciascun socio corrisponde, alla Sezione la quota di ammissione e la quota associativa annuale comprensiva dei contributi ordinari e straordinari, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale. La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo: dopo tale data decadono tutti i diritti e servizi riservati ai soci e all'atto dell'eventuale versamento della quota associativa annuale, comunque entro il 31 ottobre, saranno necessari non meno di 15 giorni, dal momento della comunicazione alla sede centrale del Club Alpino Italiano, per la riattivazione dei servizi riservati ai soci.
Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.
- 6) I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e della Sezione anche nel caso di scioglimento e liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.
- 7) Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
- 8) Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.
- 9) Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

ART. 6 – Perdita della qualifica di socio

- 1) La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come benemerito o per morte del socio; per dimissioni o per provvedimento disciplinare.

- 2) Il socio può dimettersi dal Club alpino italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
- 3) Il consiglio direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un comportamento contrastante con i principi informativi della Sezione o con le regole della corretta educazione e convivenza o che violi le norme del regolamento, dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano, i provvedimenti;
 - dell'ammonizione;
 - della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno;
 - della radiazione.
- 4) Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso secondo le norme contenute nel Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

TITOLO III° – ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 7 - Organi della Sezione

- 1) Sono organi della Sezione:
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) il consiglio direttivo
 - c) il presidente
 - d) Il segretario
 - e) il tesoriere
 - f) il collegio dei revisori dei conti
- 2) Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

ART. 8 - Gratuità delle cariche – eleggibilità – durata delle cariche

- 1) Le cariche negli organi della Sezione sono elettive e a titolo gratuito e possono essere affidate solo a soci iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.
- 2) La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
- 3) Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.
- 4) Il voto per la designazione e per l'elezione alla cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

5) Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili ad eccezione del presidente che è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

ART. 9 – Assemblea dei soci della Sezione

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.
- 2) Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
 - a) adotta lo statuto e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
 - b) elegge i consiglieri, i revisori dei conti e i delegati all'Assemblea generale del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della Sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento della Sezione, escluso il voto per corrispondenza;
 - c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei delegati;
 - d) approva l'operato del consiglio direttivo e i bilanci dell'esercizio della Sezione;
 - e) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;
 - f) delibera sull'approvazione del regolamento della Sezione e sulle modifiche dello stesso;
 - g) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori. Lo scioglimento della Sezione avviene secondo le norme di procedimento contenute nello Statuto e nel Regolamento generale del Club Alpino Italiano;
 - h) delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
 - i) delibera su ogni altra tematica che venga sottoposta dal consiglio direttivo o che venga portata all'attenzione mediante mozione sottoscritta almeno da venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta all'ordine del giorno.

ART. 10 – Convocazione dell'Assemblea dei soci della Sezione

- 1) L'Assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le assemblee straordinarie ogni qual volta il consiglio direttivo della Sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Consiglio Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Regionale, del consiglio dei revisori dei conti della Sezione, oppure dai soci maggiorenni della Sezione su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.
- 2) La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, comunicato mediante il notiziario e il sito della Sezione e spedito a tutti i soci ordinari; nell'avviso sono indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.
- 3) Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea e hanno diritto al voto, tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori possono comunque assistere all'Assemblea.
- 4) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci; ogni socio non può portare più di una delega.
- 5) Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.
- 6) L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e se necessario tre scrutatori.

7) Spetta al presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

ART. 11 – Deliberazioni dell'Assemblea dei soci della Sezione

1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Per le votazioni di cariche nominative si provvede unicamente a scrutinio segreto. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

2) Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e quelle concernenti le modifiche regolamentari debbono essere approvate, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

3) Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, o altri beni immobili della Sezione, l'approvazione e la modifica dello statuto della Sezione, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale d'indirizzo e controllo.

ART. 12 – Consiglio direttivo della Sezione

1) Il consiglio direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di otto componenti, più il presidente, eletti dall'Assemblea dei soci.

2) Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice-presidente, un segretario e un tesoriere.

3) Assolve le seguenti funzioni specifiche:

a) convoca l'Assemblea;

b) propone all'Assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione e prende tutte le decisioni per attuarlo; redige, colleziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della Sezione;

c) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei soci; è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;

e) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

f) autorizza il presidente a firmare gli atti riguardanti la Sezione;

g) delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;

h) propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;

i) delibera la costituzione e lo scioglimento di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;

l) delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;

m) proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali.

- 4) Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del presidente; la seduta deve essere convocata senza indugio quando ne fa richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
- 5) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
- 6) Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del presidente.
- 7) Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.
- 8) Alle riunioni del consiglio direttivo, il presidente può invitare i delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il presidente può altresì invitare alle riunioni del consiglio direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
- 9) Il consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del mandato, viene sostituito dal primo dei non eletti.
- 10) Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del consiglio direttivo, è considerato dimissionario e viene sostituito con le modalità di cui al comma precedente.

ART. 13 - Presidente

- 1) Il presidente è il legale rappresentante della Sezione ; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve alle seguenti funzioni specifiche :
 - a) convoca le sedute dell'Assemblea dei soci e del consiglio direttivo;
 - b) presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
 - c) pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo.
- 2) Il presidente , in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'ultimo, nella sua prima convocazione utile.
- 3) Il vice – presidente sostituisce il presidente, con gli stessi poteri, in caso di assenza, impedimento e delega.
- 4) Il candidato alla carica di presidente della Sezione al momento dell'elezione deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

ART. 14 – Tesoriere e Segretario

- 1) Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione e ne tiene la contabilità.
- 2) Il segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio direttivo, dà attuazione alle deliberazioni del consiglio direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi e alla gestione dell'Associazione.

ART.15 - Collegio dei revisori dei conti

- 1) Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti. Elegge tra i propri componenti un presidente e assolve alle seguenti funzioni specialistiche:
- a) esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'Assemblea dei soci;
 - b) assiste alle sedute dell'Assemblea dei soci e del consiglio direttivo della Sezione e può far inserire a verbale le proprie osservazioni;
 - c) si riunisce una volta ogni tre mesi;
 - d) ha il diritto di chiedere al consiglio direttivo notizie sull'andamento delle attività sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti d'ispezione e di controllo.

TITOLO IV°- AMMINISTRAZIONE

ART. 16 – Patrimonio – esercizi sociali - bilanci

- 1) Il patrimonio sociale è costituito da:
- beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà della Sezione;
 - da eventuali fondi di accantonamento costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2) Le entrate sociali sono costituite da :
- quote di ammissione;
 - quote associative annuali, dedotta la quota-parte spettante al Club Alpino Italiano sede centrale;
 - da qualsiasi altra somma che venga erogata da chiunque a favore della Sezione, per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali
- 3) I fondi liquidi della Sezione devono essere depositati in un libretto di risparmio intestato alla Sezione stessa, presso un istituto di credito, preferibilmente di diritto pubblico.
- 4) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- 5) Alla chiusura di ogni esercizio, il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo, che va presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione
- 6) I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e della Sezione anche nel caso di scioglimento e liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

TITOLO V° – SOTTOZEZIONI E GRUPPI

ART. 17 – Sottosezioni e gruppi

- 1) Il consiglio direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI, costituire una o più sottosezioni. La deliberazione di

costituzione dev'essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato Direttivo Regionale.

Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio ordinamento, che non dev'essere in contrasto con lo statuto della Sezione, e che diviene esecutivo con la ratifica, anche per le modifiche, da parte del consiglio direttivo della Sezione stessa.

2) La domanda di costituzione di una nuova sottosezione deve essere presentata da un comitato promotore al consiglio direttivo della Sezione, corredata dai seguenti documenti:

- a) un elenco di soci ordinari o famigliari della Sezione che intendono costituire la sottosezione, in numero non inferiore a cinquanta, con i loro dati associativi e le loro firme;
- b) una precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa.

Non può essere costituita una nuova sottosezione per divisione di sottosezione preesistente.

3) Il consiglio direttivo della Sezione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta giorni successivi fa pervenire al Comitato Direttivo Regionale la delibera di costituzione, la precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione è autorizzata ad operare e il regolamento sezionale vigente.

4) La sottosezione deve osservare e attuare quanto stabilito dall'ordinamento della Sezione, dal Regolamento generale e dallo Statuto del Club Alpino Italiano, condividendo e perseguendo le medesime finalità e deve dotarsi dei minimi organi direttivi previsti per la gestione dell'associazione e precisamente:

- Assemblea dei soci;
- consiglio direttivo (minimo 4 componenti);
- presidente (in aggiunta ai consiglieri);
- collegio dei revisori dei conti.

5) Lo scioglimento della sottosezione avviene secondo le norme di procedimento contenute nello Statuto e nel Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

6) La Sezione può anche costituire al proprio interno dei gruppi organizzati di soci, su richiesta di almeno 25 soci, che intendono sviluppare una delle attività istituzionali dell'Associazione o comunque attività compatibili con le finalità prevista dalla stessa.

7) Il consiglio direttivo della Sezione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione del gruppo.

8) Le sottosezioni e i gruppi fanno parte integrante della Sezione, non hanno un proprio patrimonio, ma hanno piena autonomia gestionale e contabile; il loro bilancio, comprensivo di una relazione delle attività svolte, confluisce nel bilancio annuale della Sezione.

TITOLO VI° - CONTROVERSIE

ART. 18 – Tentativo di conciliazione

1) Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra soci e organi della Sezione, relative all'attività della Sezione stessa, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, secondo le norme procedurali contenute nel Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il consiglio direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il Comitato Direttivo Regionale, per le controversie tra soci e organi della Sezione .

2) Contro le delibere degli organi della Sezione che si ritengono assunte in violazione del presente regolamento e/o del Regolamento generale e dello Statuto del Club Alpino Italiano, è ammesso ricorso secondo le norme contenute nel Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

TITOLO VII° – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

1) Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

2) Il presente Statuto è stato adottato nell' Assemblea dei Soci nella seduta del 25 marzo 2009 e verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano con deliberazione del consiglio direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.

Il Presidente della Sezione
(Claudio Gerelli)

Il Presidente dell'Assemblea
(Francesco Monzani)

.....

.....